

18 LUG. 2018

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

**Agli Azionisti del
Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A.**

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio del Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. (di seguito anche "Società") costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società a causa degli effetti connessi alle incertezze significative sulla continuità aziendale ed alle limitazioni alle procedure di revisione descritte nella sezione "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" della presente relazione, fermo restando quanto evidenziato nei paragrafi "Altre limitazioni alle procedure di revisione" ed "Altri rilievi" della medesima sezione.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Incertezze significative sulla continuità aziendale e limitazioni alle procedure di revisione

La Società ha registrato nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 una perdita di Euro 6,9 milioni circa, che ha comportato, considerate anche le significative perdite registrate negli esercizi precedenti, un'ulteriore riduzione del patrimonio netto alla medesima data, pari ad Euro 4,7 milioni circa. Per effetto di tali perdite il capitale risulta diminuito di oltre un terzo. Sotto il profilo finanziario, la Società versa in una grave situazione di squilibrio, con un rilevante indebitamento corrente nei confronti di istituti bancari, fornitori ed altri soggetti, non disponendo delle risorse finanziarie necessarie per il regolare pagamento delle passività correnti e pregresse.

A tale riguardo, nella relazione sulla gestione gli Amministratori riferiscono che l'accordo di ristrutturazione finanziaria siglato con gli istituti di credito nel corso del 2013 non è stato rispettato da parte della Società nei suoi due assunti principali, vale a dire l'aumento di capitale sociale deliberato dalla compagine societaria e l'incasso del contributo in conto interessi di cui alla Legge 28 febbraio 1986 n. 41. Inoltre, gli Amministratori informano di aver avviato un'interlocuzione con il pool di banche finalizzata a realizzare una nuova operazione di ristrutturazione finanziaria che tuttavia non si è concretizzata, avendo gli istituti di credito comunicato alla Società la decadenza del beneficio del termine nel mese di giugno 2017. A seguito di ciò, non avendo avuto esito positivo neppure il tentativo portato avanti dalla Società di individuare un soggetto terzo che potesse rifinanziare la posizione debitoria in essere, gli Amministratori riportano di aver presentato, in data 9 gennaio 2018, ricorso di ammissione alla procedura di concordato preventivo presso il tribunale competente. A seguito del decreto di ammissione a tale procedura concorsuale, emesso dal Tribunale di Nola il 19 gennaio 2018, la Società ha avviato le attività finalizzate alla predisposizione della proposta e del piano concordatario in continuità aziendale, che secondo quanto riferiscono gli Amministratori sono in corso di definizione alla data attuale, ai fini del deposito nei termini di legge per l'esame degli stessi da parte del tribunale.

Nel grave contesto così venutosi a determinare, come riferito dagli Amministratori nella relazione sulla gestione, la possibilità di disporre di adeguate risorse finanziarie, tali da permettere il rimborso dei debiti e la prosecuzione dell'attività operativa, è subordinata ad alcuni rilevanti presupposti essenziali che risiedono, in particolare, nella positiva definizione della procedura di concordato preventivo. Ciò evidenzia la presenza di significative incertezze sulla capacità della Società di operare nel prevedibile futuro.

Nella delineata situazione, avuto riguardo alle significative incertezze connesse alla positiva definizione del processo di risoluzione della grave crisi in cui versa la Società, gli Amministratori informano di aver predisposto il bilancio d'esercizio con criteri di funzionamento, adottando tuttavia le cautele valutative che la situazione di crisi impone.

In considerazione delle obiettive incertezze in relazione alla realizzazione dell'attivo, all'insorgenza di altre passività nonché al verificarsi di eventuali sopravvenienze, non possiamo escludere che nella fattispecie, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, si sarebbe dovuto tener conto di un limitato orizzonte temporale residuo nell'applicazione dei principi contabili rilevanti. In particolare, a titolo indicativo, con riferimento alle attività iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2017, l'adozione di criteri di funzionamento nella prospettiva della situazione di crisi di impresa, che come riferito dagli Amministratori sono stati adottati nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2017, richiederebbe di considerare il mutato orizzonte temporale di permanenza dell'impresa in funzionamento e la conseguenza di tale mutamento sulla residua vita utile delle immobilizzazioni.

A tale riguardo si evidenzia che, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, la Società presenta tra le immobilizzazioni materiali i valori corrispondenti al complesso immobiliare del centro agro alimentare. Tali immobilizzazioni sono state oggetto di svalutazioni per complessivi Euro 18,5 milioni circa, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, a seguito di perizia di stima predisposta da un professionista terzo che ha stimato il più probabile valore di mercato di tale complesso immobiliare della Società. Nell'ambito di tale perizia, aggiornata al mese di gennaio 2018, egli ha indicato, inoltre, una vita utile residua dei fabbricati che compongono tale complesso pari a 65 anni, a fronte di una vita utile stimata dalla Società pari a 100 anni sino a tutto il 31 dicembre 2014. Sia la stima del valore di mercato del complesso immobiliare della Società, rispetto a cui peraltro non ci sono state rese disponibili tutte le fonti ed assunzioni utilizzate dal professionista incaricato ciò costituendo una limitazione al procedimento di revisione applicabile nella fattispecie, che quella inerente la residua vita utile dei fabbricati, adottate dagli Amministratori ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2017, non tengono conto della diversa prospettiva aziendale di un'impresa in crisi che caratterizza attualmente la Società. Occorre evidenziare come, in ipotesi di liquidazione della Società, secondo quanto riferiscono gli Amministratori sulla base di un'ulteriore perizia di stima dagli stessi ottenuta nell'ambito della richiamata procedura concordataria, i valori del complesso immobiliare del centro agro alimentare risulterebbero significativamente inferiori rispetto a quelli utilizzati ai fini del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Con riferimento al complesso immobiliare, pertanto, avuto riguardo alle significative incertezze circa l'evoluzione futura della gestione, nonché alle riportate limitazioni al procedimento di revisione, non può escludersi la necessità che debbano apportarsi significative rettifiche ai valori a cui tali attività sono state iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2017.

Quanto sopra descritto, e segnatamente i) le condizioni finanziarie e patrimoniali della Società, ii) la mancata definizione di un'operazione di ristrutturazione finanziaria, che ha richiesto la successiva attivazione della procedura di concordato preventivo, iii) le conseguenti incertezze connesse alla positiva definizione di tale procedura concorsuale e pertanto alla realizzabilità dell'attivo ed alla capacità di far fronte alle passività sociali, evidenzia l'esistenza di molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio della Società.

Altre limitazioni alle procedure di revisione

Si rileva quanto segue:

- la Società presenta nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali" costi capitalizzati per Euro 1,8 milioni circa, esposti al netto di svalutazioni operate per Euro 119 mila circa. Secondo quanto riportato dagli Amministratori in nota integrativa, tali costi sono stati oggetto di riclassifica dalla voce "Terreni e fabbricati" per una migliore rappresentazione in bilancio dell'operazione di acquisto di una particella di terreno dal Comune di Volla, effettuata in anni precedenti ed oggetto di successiva revoca da parte dell'*Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* (ANBSC), che ne risultava proprietaria. Ciò anche alla luce di un parere tecnico-contabile elaborato da un professionista incaricato dalla Società che ha evidenziato come la stessa dovesse valutare le passività potenziali a proprio carico, eventualmente sulla scorta di pareri legali, e la recuperabilità delle attività immateriali in esame. Con riferimento a tale aspetto, la Società ha recentemente richiesto alla ANBSC la concessione d'uso di tale area a fronte di un'indennità che, secondo quanto riferiscono gli Amministratori, dovrà quantificarsi anche per gli anni pregressi avuto riguardo al valore delle opere che essa ha edificato su tale area. Non risultando alla data attuale pervenuta alcuna risposta da parte dell'ANBSC e, dunque, formalizzato un accordo fra le parti, che definisca le eventuali passività in capo alla Società per le summenzionate indennità e la concessione d'uso dell'area, non è stato possibile ottenere gli elementi probativi e la documentazione comprovante l'insussistenza di passività a carico della Società nonché l'iscrivibilità e la recuperabilità delle immobilizzazioni immateriali in oggetto, ciò costituendo una limitazione all'applicazione dei principi di revisione di riferimento;
- al 31 dicembre 2017 la Società presenta nella voce "Crediti verso altri" Euro 1,25 milioni circa a titolo di crediti verso la Regione Campania, in relazione alle opere di realizzazione delle rampe di accesso al centro mercatale, di cui la Società risulta essere soggetto esecutore, secondo quanto previsto da apposita convenzione sottoscritta con tale ente nel 2013. Tra le immobilizzazioni immateriali in corso, inoltre, la Società ha iscritto Euro 983 mila circa a fronte della quota di tali opere a proprio carico, come previsto dagli accordi convenzionali. Nell'ambito della procedura concordataria in essere, come riferito nel precedente paragrafo "*Incertezze significative sulla continuità aziendale*", anche tenuto conto del mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, la Società ha interpellato la Regione Campania sulla volontà o meno di proseguire il rapporto contrattuale di cui alla richiamata convenzione. In relazione a ciò, nella relazione sulla gestione, gli Amministratori informano che sussiste il rischio che la Regione Campania dichiari risolta la convenzione per inadempimento della Società, con la conseguenza che essa sarebbe tenuta a restituire le somme percepite, oltre ad esporsi anche ad eventuali azioni risarcitorie da parte dell'appaltatore delle opere. Non risultando alla data attuale pervenuta alcuna risposta da parte della Regione Campania circa la continuità dei rapporti contrattuali, come altresì alla nostra richiesta di conferma saldi, non è stato possibile ottenere gli elementi probativi e la documentazione comprovante l'insussistenza di passività a carico della Società, l'esigibilità dei summenzionati crediti nonché l'iscrivibilità e la recuperabilità delle immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2017, ciò costituendo una limitazione all'applicazione dei principi di revisione di riferimento;
- al 31 dicembre 2017 la Società ha integralmente svalutato i costi relativi agli interventi realizzati presso il mercato ittico di Napoli di Piazza Duca degli Abruzzi, in precedenza iscritti nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali" per Euro 139 mila circa, in forza del contratto di concessione siglato con il Comune di Napoli nel corso del 2014. Ciò in quanto gli Amministratori, secondo quanto da questi descritto in nota integrativa, non prevedono l'apertura di tale mercato. Al 31 dicembre 2017, inoltre, la Società presenta nella voce "Crediti verso clienti" i costi della medesima natura, ovvero relativi agli

interventi realizzati presso il mercato ittico, per Euro 282 mila circa, per i quali il summenzionato contratto di concessione prevede la compensazione con i canoni di concessione dovuti dalla Società a partire dall'apertura del mercato ittico. Secondo quanto riferiscono gli Amministratori, tali crediti sono esigibili pur a fronte della citata previsione da essi formulata. A tale riguardo segnaliamo di non aver ottenuto gli elementi probativi e la documentazione comprovante la recuperabilità di tali crediti, stante la mancata apertura di tale mercato, né la rinuncia da parte del Comune di Napoli a qualsiasi eventuale azione di rivalsa nei confronti della Società nell'ipotesi di interruzione del rapporto contrattuale. Conseguentemente, non è stato possibile svolgere le procedure di revisione necessarie ai fini dell'accertamento della recuperabilità dei summenzionati crediti, della corretta iscrizione dei fondi per rischi ed oneri, nonché della correttezza e completezza dell'informativa fornita nella nota integrativa;

- la Società ha in essere un articolato contenzioso con Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. che, a seguito del mancato pagamento delle rate in scadenza previsto dall'atto transattivo siglato tra le parti nel mese di ottobre 2012, ha avanzato ricorso per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo dal giudice adito con ordinanza del 11 gennaio 2017, mediante cui è stato ingiunto alla Società il pagamento della somma complessiva di Euro 5,8 milioni circa, oltre spese ed interessi. Sulla base di tale ingiunzione, la controparte ha notificato atto di precetto e, successivamente, in data 22 maggio 2017 atto di pignoramento presso terzi fino a concorrenza di Euro 9,3 milioni circa, con cui Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ha inteso sottoporre ad esecuzione i crediti che la Società vanterebbe nei confronti di diversi soggetti, ed in particolare quelli verso il Ministero dello Sviluppo Economico e quelli verso la Regione Campania. Avverso tale procedura esecutiva, per il tramite del legale incaricato, la Società ha proposto opposizione risultando tale giudizio pendente alla data attuale.

Secondo quanto riferiscono gli Amministratori nella relazione sulla gestione, a tale procedura giudiziale è intimamente connessa l'azione di risarcimento, promossa dalla Società nel corso del 2016 nei confronti di Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e di altri soggetti. La Società ha, infatti, richiesto in giudizio la condanna dei convenuti a risarcire i vizi occulti inerenti alla realizzazione del piazzale di sosta del centro agro alimentare, in difformità rispetto alle previsioni contrattuali, e a numerosi vizi costruttivi, per un valore complessivo di Euro 12,4 milioni circa, oltre interessi e rivalutazione. In particolare, i vizi occulti lamentati dalla Società nell'atto di citazione consisterebbero nel riempimento della platea di sottofondo del piazzale con materiale diverso da quello previsto in capitolato, e consistente in larga prevalenza da rifiuti non trattati che, secondo quanto riportano gli Amministratori, non presenterebbero le caratteristiche dei rifiuti pericolosi, come definiti dal D.Lgs. 152/2006. Anche tale giudizio risulta pendente alla data attuale. A tale riguardo gli Amministratori, anche sulla base di un parere legale predisposto da un professionista all'uopo incaricato, ritengono che non sussistano rischi di passività in capo alla Società per la rimozione e trasporto a discarica dei materiali utilizzati per la costruzione del piazzale di sosta, i cui costi sono dagli stessi stimati in Euro 3,5 milioni circa, permanendo la responsabilità della produzione dei rifiuti in capo all'appaltatore, i.e. Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. È opportuno segnalare che, nell'ipotesi in cui l'esistenza di rifiuti venisse accertata in sede di giudizio ovvero dalle autorità ambientali competenti, non si dispongono di elementi e/o documentazione comprovante l'insussistenza di eventuali e potenziali rischi in capo alla Società derivanti e/o conseguenti da ulteriori profili di responsabilità. Conseguentemente, non è stato possibile svolgere le procedure di revisione necessarie ai fini dell'accertamento della corretta iscrizione dei fondi per rischi ed oneri, nonché della correttezza e completezza dell'informativa fornita nella nota integrativa;

- la Società rileva tra i ricavi di esercizio i corrispettivi derivanti dall'accesso alla propria struttura da parte degli operatori del mercato agro alimentare. Pur a fronte dell'introduzione di un nuovo sistema, a decorrere dal mese di marzo 2015, la Società ha sofferto problematiche di elusione dei pagamenti per un numero non trascurabile di accessi. In relazione a tale circostanza, che configura peraltro una carenza significativa nel sistema di controllo interno della Società, segnaliamo che non è stato possibile

acquisire gli elementi probativi ritenuti necessari nella fattispecie, ai fini dell'accertamento della corretta iscrizione dei ricavi e dell'insussistenza di rischi in capo alla Società, ciò costituendo una limitazione all'applicazione dei principi di revisione di riferimento. Nella relazione sulla gestione gli Amministratori descrivono le azioni poste in essere al fine di ridurre tale fenomeno;

- la Società ha rilevato nel conto economico al 31 dicembre 2017 il costo relativo ad alcuni servizi rilevanti (principalmente quelli di assistenza ai varchi, facchinaggio, manutenzione, pulizia, smaltimento rifiuti e vigilanza) sulla base di fatture pervenute da taluni fornitori, a fronte tuttavia di contratti scaduti e, per quanto riferitoci, non rinnovati alla data di riferimento del bilancio. La mancanza di tali contratti non ci ha consentito di concludere sulla validità delle prestazioni di servizio ricevute dalla Società, nonché sulla congruità delle stesse e la corretta rappresentazione in bilancio;
- alla data della presente relazione non abbiamo ottenuto risposta alla richiesta di informazioni inviata a sei istituti di credito ed un consulente legale, né siamo stati in grado di svolgere tutte le procedure alternative nella fattispecie necessarie. Inoltre, non abbiamo ottenuto l'aggiornamento delle risposte ad una data prossima a quella di chiusura del nostro lavoro da parte di cinque consulenti legali. Tali informazioni sono ritenute necessarie per l'accertamento della correttezza dei saldi contabili, dell'eventuale esistenza di passività potenziali che debbano essere riflesse in bilancio, nonché della correttezza e completezza della nota integrativa.

Altri rilievi

Come riferito dagli Amministratori nella relazione sulla gestione, Città Metropolitana di Napoli, titolare del 3,99% del capitale sociale della Società, a seguito del tentativo di dismissione della propria partecipazione mediante procedura di vendita ad evidenza pubblica, andata tuttavia deserta, ritiene che la propria partecipazione sia cessata di diritto con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ai sensi del comma 569 della Legge n. 147 del 2013. In data 15 giugno 2017 Città Metropolitana di Napoli notificava ingiunzione di pagamento della complessiva somma di Euro 1,6 milioni circa, comprensivi di interessi legali, ai fini del recupero delle somme alla stessa dovute a titolo di liquidazione in denaro del valore della partecipazione dismessa. Tale provvedimento è stato impugnato dalla Società e pende tuttora giudizio dinanzi al tribunale di Napoli. A fronte di ciò la Società ha iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2017 debiti nei confronti della Città Metropolitana per Euro 1,6 milioni circa, con contropartita una riserva negativa di patrimonio netto. Gli Amministratori sostengono di aver iscritto prudenzialmente nel passivo patrimoniale il valore più elevato richiesto dalla Città Metropolitana di Napoli, a fronte di quello emergente da apposite valutazioni, pari ad Euro 700 mila. Si evidenzia che tale ultimo valore non deriva dal procedimento di cui all'art. 2437 ter c.c., richiamato di seguito.

A tale riguardo, la Società ha acquisito apposito parere legale che, nel confermare la circostanza secondo cui il recesso di Città Metropolitana di Napoli decorrerebbe a far data dal mese di gennaio 2015, ai fini del procedimento di valutazione di quanto spettante a tale azionista rimanda a quanto previsto dall'art. 2437 ter c.c. Tale procedimento valutativo non è stato, tuttavia, adottato dalla Società che ha ritenuto di iscrivere in bilancio le somme richieste da Città Metropolitana di Napoli, come descritto in precedenza, ed in assenza di apposita delibera assembleare di acquisto di azioni proprie. Qualora gli Amministratori avessero adottato il procedimento di valutazione di cui all'art. 2437 ter c.c., come evidenziato dal parere del professionista incaricato, sarebbero potute emergere rettifiche al bilancio, allo stato non determinabili.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio" della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza

applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nella presente sezione non siamo stati in grado di formarci un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società.

Richiamo d'informativa

Richiamiamo l'attenzione sulle seguenti informazioni:

- come riferito dagli Amministratori nella relazione sulla gestione, l'azionista Comune di Volla ha comunicato la volontà di dismettere la propria partecipazione, pari al 2,49%, in data 27 novembre 2015. In data 9 maggio 2016, inoltre, anche la Camera di Commercio di Napoli, azionista della Società detenendo il 9,09% del capitale sociale, ha comunicato la propria determinazione di procedere alla dismissione della partecipazione da essa detenuta nel capitale sociale, pari al 9,09%. A tale riguardo, la Società ha acquisito apposito parere legale secondo cui allo stato, tenuto conto della circostanza per cui sia il Comune di Volla che la Camera di Commercio di Napoli non abbiano ancora dato seguito alla procedura per la liquidazione della propria partecipazione prevista dal quadro normativo applicabile, essi possano considerarsi ancora azionisti della Società. Sulla base di tale parere, gli Amministratori non hanno ritenuto di iscrivere alcuna passività nel bilancio al 31 dicembre 2017;
- al 31 dicembre 2017 la Società presenta nella voce "Crediti verso altri" crediti per contributi ministeriali in conto interessi, ai sensi della Legge 28 febbraio 1986 n. 41, pari ad Euro 4,3 milioni circa. Secondo quanto descritto dagli Amministratori nella relazione sulla gestione tali somme, pur accreditate presso l'intermediario finanziario, risultano oggetto della procedura esecutiva attivata dalla società Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., creditrice della Società, nei confronti della quale è in essere un contenzioso, come più ampiamente descritto al precedente paragrafo "*Altre limitazioni alle procedure di revisione*".

Tali aspetti non rilevano ai fini della nostra dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

Altri aspetti

Con riferimento al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, abbiamo emesso la nostra relazione in data 26 marzo 2018, ove non siamo stati in grado di esprimere un giudizio su tale bilancio a causa delle incertezze e limitazioni descritte nel paragrafo "*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*", fermo restando quanto evidenziato nel paragrafo "*Altri rilievi*", riportati in tale relazione.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

E' nostra la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nella sezione "*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*" della presente relazione, fermo restando quanto evidenziato nei paragrafi "*Altre limitazioni alle procedure di revisione*" ed "*Altri rilievi*" della medesima sezione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio.

Siamo indipendenti rispetto alla società Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli Amministratori del Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione del Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio del Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A causa della significatività di quanto descritto nella sezione "*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*" della Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio, fermi restando i possibili effetti di quanto descritto nei paragrafi "*Altre limitazioni alle procedure di revisione*" ed "*Altri rilievi*" della medesima sezione, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio del Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Mariano Bruno
Socio

Napoli, 17 luglio 2018